



Città di Minerbio

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 14/12/2016

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –PARTECIPAZIONE DA PORRE IN LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno 2016 addì quattordici del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 12 Consiglieri:

MINGANTI LORENZO	Presente	BACCHI WILLIAM	Presente
TASSINARI EURA	Presente	TUGNOLI FABRIZIO	Presente
BANDIERA NICOLA	Assente	CHIESI MAZZANTI	Presente
RAMBALDI CATIA	Presente	STEFANO	
BUSATO DAVIDE	Presente	PEREZ GARCIA EVA	Presente
BACILIERI LIBERO	Presente	BORGHI GIAN LUCA	Presente
POLUZZI NICOLA	Presente	RAMBALDI FLORIANO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Presiede MINGANTI LORENZO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE BERARDI GIUSEPPE.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: Poluzzi Nicola, Perez Garcia Eva, Rambaldi Floriano.



Città di Minerbio

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 14/12/2016

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA PORRE IN LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

*E' rientrato il Sindaco-Presidente;
Si è allontanato il Consigliere Bandiera;
Presenti n. 12;*

Relaziona il Sindaco-Presidente;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Minerbio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";



Città di Minerbio

Bologna

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso



Città di Minerbio

Bologna

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, da razionalizzare, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che i piani di razionalizzazione devono attuarsi entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera (art. 20 c. 4);

RITENUTO che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni da razionalizzare deve perseguire, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per procedere alla messa in liquidazione della sottoindicata partecipazione:

– Società Locale Investimenti Minerbio Srl, interamente partecipata, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 lett. d) del D.Lgs 175/2016;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;



Città di Minerbio

Bologna

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta della messa in liquidazione della società comunale SLIM Srl rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione in qualità di unico Ente socio;

Ritenuto quindi di autorizzare il proprio rappresentante nell'assemblea straordinaria dei soci, nella persona del Sindaco del Comune di Minerbio o di un suo delegato, ad esprimersi a favore della messa in liquidazione della controllata SLIM Srl.

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace la messa in liquidazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2015, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25/03/2016 quale presa d'atto della relazione finale del Sindaco sui risultati conseguiti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

Interviene il Consigliere Rambaldi Floriano;

Replica il Sindaco-Presidente;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 0;

Astenuti: n. 2; Consiglieri: Borghi Gian Luca, Rambaldi Floriano

DELIBERA



Città di Minerbio

Bologna

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di procedere, per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riportati, allo scioglimento anticipato ed alla conseguente messa in liquidazione della Società Locale Investimenti Minerbio Srl ai sensi dell'art. 2484 e ss del C.C entro il 31/12/2016.
- 3) Di autorizzare il proprio rappresentante nell'assemblea straordinaria dei soci di SLIM Srl nella persona del Sindaco o suo delegato, ad esprimersi a favore della messa in liquidazione della società e per la nomina di un liquidatore.
- 4) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
- 5) Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- 6) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.
- 7) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 0;
Astenuiti: n. 2; Consiglieri: Borghi Gian Luca, Rambaldi Floriano.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
MINGANTI LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato A

SLIM Srl

Slim Srl con sede in Minerbio Via Garibaldi, 44 è una società interamente pubblica, partecipata al 100% dal Comune di Minerbio e soggetta al controllo analogo. La società è gestita da Amministratore Unico nominato con provvedimento del Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'unico ente socio.

Capitale Sociale attuale euro 50.000 interamente versati.

Si indicano di seguito i dati aggiornati di bilancio d'esercizio 2014 e degli oneri a carico del bilancio comunale per il 2014 e per il 2015.

anno	utile esercizio	perdita esercizio
2015	€ 8.575,00	
2014	€ 3.394,00	==
2013	==	€ 13.506,00 (Si evidenzia che, nel caso ipotetico di bilancio consolidato fra Comune di Minerbio e Slim, avendo la società versato 30.000 € per IMU al Comune, la chiusura della gestione 2013 sarebbe in positivo)
2012	€ 3.528,00	==
2011	€ 3.002,00	==

anno	onere di bilancio per il Comune di Minerbio
2015	€ 39.976,45
2014	0
2013	€ 917.315,88

CONSIDERAZIONI

La partecipazione al 100% del capitale sociale di SLIM da parte del Comune di Minerbio, ne consente il controllo analogo e la vigilanza.

La missione affidata alla società è esclusivamente quella di urbanizzare il comparto C2.3, di procedere all'alienazione dei lotti edificabili e di realizzare alcune opere pubbliche (ristrutturazione palazzo comunale, nuova biblioteca, allargamento via Marconi); la missione risulta quindi a tutti gli effetti quella di una Società di Trasformazione Urbana (v. art. 120 TUEL), ma scegliendo la veste societaria a responsabilità limitata, invece che per azioni, per i suoi minori costi di gestione.

Sulla base delle analisi sui bilanci della società si evidenzia la non sussistenza delle condizioni di cui ex art. 20 comma 2 Lett. d) T.U.S.P.

Pertanto la società verrà posta in liquidazione non essendoci le condizioni per alienazione, razionalizzazione o aggregazione.

LEPIDA SPA

LEPIDA SPA con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64 è una società interamente pubblica al 100%. Partecipazione diretta non di controllo.

La Società si occupa della realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, fornitura servizi di connettività su rete regionale, realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano, fornitura delle sottoreti componenti.

Il Comune di Minerbio ha sottoscritto la quota minima di partecipazione al capitale sociale (€ 1.000,00) necessaria per usufruire del sistema di connettività pubblica di cui la Regione Emilia Romagna si è fatta promotrice, garantendo in tal modo connettività al territorio.

Nel 2015 è variata la misura di partecipazione del Comune di Minerbio, è passata dallo 0,0016 % allo 0,0015% a seguito dell'estensione della Rete Lepida a nuovi territori regionali (dato aggiornato al 03/02/2016 - p.g. 1159/2016).

Non sono presenti amministratori e/o sindaci nominati dal comune.

CONSIDERAZIONI

Si rileva quindi che in relazione alla partecipazione non sono presenti oneri a carico del bilancio del Comune di Minerbio:

a) l'entità delle azioni possedute dal comune è talmente minima, anche in rapporto alla pluralità delle partecipazioni, che non è possibile per l'ente porre in essere autonome iniziative d'indirizzo sul contenimento dei costi, oltre a quelle già attivate dalla Regione Emilia Romagna e dal Comitato permanente di indirizzo e Coordinamento, previsto dalla Legge Regionale 11/2014;

b) dalla partecipazione in Lepida deriva agli enti pubblici soci l'immediato vantaggio in termini di economicità nell'utilizzo di una rete geografica pubblica dedicata, con alta affidabilità, predisposta per arrivare fino a 100 Gbps; gli enti soci, in quanto sottoscrittori della Community Network Emilia Romagna, riconoscono in Lepida S.p.A. anche lo strumento operativo per lo sviluppo, la realizzazione, l'esercizio ed il monitoraggio di servizi a supporto dell'attivazione di processi di innovazione e cambiamento organizzativo, funzionali alla semplificazione amministrativa, all'accelerazione nell'erogazione dei servizi a cittadini ed imprese ed alla loro omogeneità territoriale, quali ad esempio un sistema unico di autenticazione per i servizi on-line, la piattaforma dei pagamenti on-line, la cooperazione applicativa.

Verificando quanto previsto dai commi 611 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014 si può affermare che: Lepida è una società strumentale, promossa dalla Regione Emilia Romagna indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Considerato l'oggetto sociale e la sostenibilità finanziaria, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la partecipazione, riconducibile alle finalità di cui all'ex art.4 del T.U.S.P.

HERA SpA

Hera Spa ha sede in Bologna, viale Berti Pichat n. 2/4.

Partecipazione diretta società quotata non di controllo.

La società opera nei seguenti settori:

- gestione integrata delle risorse energetiche e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii)

produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93 (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;

- gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
- gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Il Comune di Minerbio è proprietario di 972.622 azioni, di cui 925.274 sottoposte a blocco. La misura di partecipazione espressa in termini % è pari a 0,06530 %.

All'interno del CDA di HERA l'ente è rappresentato dal Consigliere Delegato Forte Clo.

Anno	Onere di bilancio per il Comune di Minerbio
2015	€ 1.040.361,42
2014	€ 982.407,00
2013	€ 1.058.330,24

Si precisa che gli oneri sopra indicati sono relativi a contratti per prestazioni di servizi in ambito di servizi pubblici (gestione utenze).

CONSIDERAZIONI

La società ha come oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici alla cittadinanza. L'ente ha conferito beni per lo svolgimento di tali attività (servizio fognatura e depurazione). La partecipazione garantisce annualmente la quota dei dividendi che vengono stabiliti in sede di assemblea dei soci. L'ente al momento possiede n. 972.622 (valutate al patrimonio al valore di 1 euro ciascuna). Di queste 972.622 sottoposte a sindacato di voto, n. 925.274 azioni sono sottoposte a sindacato di blocco e pertanto queste ultime possono essere eventualmente trasferite ad altri enti pubblici mentre la differenza pari a 47.348 azioni possono essere messe sul mercato.

La società deriva dall'integrazione di diverse società, a partire dalla prima operazione avvenuta nel 1995, che ha interessato Seabo Spa e altre società dell'area romagnola. Gli strumenti finanziari della società sono quotati sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 26 giugno 2003.

La partecipazione a Hera Spa esula dall'ambito del Piano di Razionalizzazione, essendo una forma di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli

ambiti territoriali ottimali, per il quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Le finalità perseguite dalla società rientrano nelle categorie disciplinate dall'art.4 T.U.S.P. ed è intenzione di questa Amministrazione mantenere la partecipazione.



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N. 1407 / 2016

3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –PARTECIPAZIONE DA PORRE IN LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/12/2016

IL RESPONSABILE

BIGNAMI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N. 1407 /2016

3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –PARTECIPAZIONE DA PORRE IN LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

x

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/12/2016

IL RESPONSABILE

BIGNAMI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Attestazione di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 14/12/2016

3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –PARTECIPAZIONE DA PORRE IN LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Li, 27/12/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

BRUNELLI EMANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 14/12/2016

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –PARTECIPAZIONE DA PORRE IN LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 16/12/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 02/01/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BRUNELLI EMANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)